

STATUTO DELLA SOCIETA' "GREENTIRE S.C.R.L."

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E CLAUSOLE PARTICOLARI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

E' costituita la società a responsabilità limitata consortile denominata "GREENTIRE S.C.R.L."

In considerazione del fatto che la società persegue uno scopo consortile, è vietato il lucro soggettivo e pertanto gli utili prodotti non saranno distribuiti tra i soci.

Art. 2 - SEDE

2.1 Sede della società

La società ha sede nel Comune di Caponago (MB) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Unità locali, trasferimento all'interno del Comune

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece all'assemblea decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3 - OGGETTO

La società ha finalità consortile, con scopo mutualistico, con esclusione di ogni tipo di lucro soggettivo, ed agisce per le finalità dell'art. 228 D.lgs. 152/2006 s.m.i. e D.M. n° 182 19 Novembre 2019 s.m.i anche integrali e dunque, della raccolta e gestione dei pneumatici fuori uso (in seguito PFU), al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.

In particolare, la società ha come oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- gestione di PFU, intendendosi tale attività come comprensiva dello svolgimento, delle attività di prelievo, raccolta, deposito e separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo, trasporto, selezione, trattamento - ivi compresa la frantumazione degli PFU, di riutilizzo, recupero, trattamento e smaltimento degli PFU, valorizzazione derivante dall'uso dei PFU come combustibile, sia in favore dei soci che in favore di soggetti terzi;
- raccolta e gestione di PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita;
- organizzazione di corsi, congressi e convegni, predisposizione e pubblicazione di testi anche in formati digitali ed elettronici, sulla gestione dei PFU, con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;
- esercizio di ogni attività strumentale, accessoria e/o preordinata alla gestione dei PFU, ivi comprese in particolare le attività logistiche e di trasporto dei PFU; svolgimento di tutte le pratiche amministrative e adempimento agli obblighi di comunicazione, di rendiconto e gli altri adempimenti normativamente previsti; utilizzazione di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali rendere tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall'origine, alla raccolta, all'impiego; attività informativa e aggiornamento nei confronti dei soci; informazione sulla gestione dei PFU, anche nei confronti degli utenti; promozione pubblicitaria delle attività della Società Consortile; cura dei rapporti con le pubbliche autorità e gli organismi nazionali ed internazionali operanti nel settore di riferimento; attività di studio e di ricerca; ogni altra attività che

si renda necessaria o utile o funzionale per il conseguimento dello scopo consortile.

La società consortile, con riguardo ai pneumatici fuori uso, può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati; effettuare, nell'interesse delle diverse categorie, operazioni di studio e ricerca in ordine:

- alla possibilità di sviluppo dei nuovi prodotti derivati da PFU
- alle possibilità di evoluzione e di modifica degli attuali processi di recupero e riciclo;
- alle possibilità di supportare lo sviluppo di imprese nuove ed esistenti.

La società consortile ha altresì l'obiettivo di favorire l'interscambio tra le imprese socie in tema di gestione dei pneumatici fuori uso.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie (reali e personali), anche a favore di terzi. Può assumere partecipazioni, anche azionarie, ed acquistare quote di altre società o imprese. Tali attività devono essere effettuate in modo non prevalente e comunque in ottemperanza e nei limiti di cui alla normativa vigente, con esclusione di qualsiasi operazione inerente l'esercizio del credito, la raccolta del risparmio tra il pubblico ed il collocamento presso terzi di quote, interessenze e partecipazioni in società di qualunque tipo o in imprese.

Art. 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta; tale termine può essere anticipato o prorogato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Ciascun socio, potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di recesso, nei tempi, nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 22, da comunicarsi alla società a mezzo di raccomandata ovvero p.e.c.

Il recesso sarà efficace nei confronti della società solo dopo il decorso dei termini previsti, fermo restando il mandato alla società consortile sino alla fine dell'anno in cui il recesso si perfeziona, ai fini degli obblighi di cui agli artt. 228 c. 1, D.Lgs. 152/2006 e 4 comma 11, D.M. 182/2019 MATTM.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Il capitale è di Euro 65.116,83 (sessantacinquemilacentosedici virgola ottantatre).

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro.

Art. 6 - CONDIZIONI E AMMISSIONE DEI SOCI

Possono essere soci della società solo gli imprenditori esercenti l'attività di produzione o importazione di pneumatici obbligati alla gestione PFU ai sensi del Decreto Ministeriale 182 del 19 novembre 2019 s.m.i.

Art. 7 - AUMENTO A PAGAMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE

7.1 Aumento di capitale a pagamento

Il capitale può essere aumentato a pagamento, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, nel rispetto dell'art.

2464 c.c., quanto alla necessaria garanzia degli obblighi assunti dal socio; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. In caso di aumento del capitale a pagamento, l'offerta di opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, deve essere depositata presso il competente Registro delle Imprese.

Il diritto di opzione deve essere esercitato dai soci, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione è riconosciuto il diritto di prelazione sulle quote non optate, secondo le modalità e i termini disciplinati nel successivo articolo. Il capitale sociale può essere aumentato - fuori dai casi previsti dall'art 2482-ter del Codice Civile anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, purchè questi ultimi soddisfino i requisiti di cui al precedente art. 6. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

7.2 Riduzione per perdite

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 8 - CONTRIBUTO DEI SOCI

I soci sono tenuti a corrispondere alla società consortile il contributo di cui all'art 4.11 del D.M. 182 del 19 novembre 2019, nei termini previsti dalla normativa di settore. Pertanto detto contributo annuo è dovuto per intero anche in caso di cessazione della qualità di socio nel corso dell'esercizio.

Art. 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

9.1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili nei termini e nel rispetto delle modalità di seguito individuate.

9.2. La decisione di trasferire parzialmente e/o integralmente la propria quota deve essere comunicata dal socio alla Società, mediante lettera raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata all'attenzione del Presidente, prima di formalizzare il trasferimento. La comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali: (i) il tipo di contratto (vendita o altro negozio); (ii) la descrizione dell'attività del cessionario; (iii) la dichiarazione scritta del soggetto interessato al trasferimento della quota, che dia atto della conoscenza e dell'accettazione integrale dell'atto costitutivo della Società e del relativo statuto; (iv) la dichiarazione scritta del soggetto interessato all'acquisto della quota, che dia atto dell'assenza di situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale e di pieno rispetto della vigente normativa antimafia.

9.3. La comunicazione della decisione di cedere la quota sociale è sottoposta al Consiglio di Amministrazione, che verifica il possesso dei requisiti previsti dall'art. 6.

L'organo amministrativo deve deliberare, con la maggioranza qualificata pari ai due terzi (2/3) dei votanti in merito, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; in mancanza, il gradimento si intende negato. L'organo amministrativo può richiedere al socio informazioni e notizie aggiuntive.

Il gradimento non è richiesto nei casi di costituzione di pegno o usufrutto aventi ad oggetto le quote sociali, se il negozio costitutivo dei suddetti diritti riserva al debitore o al nudo proprietario il diritto di voto.

9.4. In ogni caso il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota, è tenuto ad offrirla in prelazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata inviata a ciascuno di essi e, per conoscenza, all'organo amministrativo, indicando le generalità del potenziale acquirente, il corrispettivo del negozio (che dovrà essere pari al valore nominale della quota, in considerazione dello scopo consortile della società con esclusione di ogni finalità di lucro soggettivo) e gli altri elementi qualificanti il negozio.

9.5. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intera quota posta in vendita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al socio cedente e, per conoscenza, all'organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta.

Trascorso inutilmente tale termine la prelazione si intenderà rinunciata.

Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, la partecipazione sarà fra di loro ripartita in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della società.

9.6. Nel caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il socio potrà trasferire la partecipazione al soggetto ed alle condizioni indicate nell'offerta, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 5, se avallata dal gradimento di cui al precedente 9.3; in caso contrario spetta al socio cedente il diritto di recesso.

Art. 10 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte di un socio, la quota di partecipazione di quest'ultimo si accresce agli altri soci, i quali devono liquidare agli eredi e/o ai legatari del socio defunto il valore nominale della quota.

La liquidazione dovrà avvenire entro sei mesi dal giorno del decesso, con decorrenza, da tale data, degli interessi legali.

La liquidazione della quota agli eredi e/o legatari dovrà risultare da atto idoneo a consentirne la pubblicità nel Registro delle Imprese.

Art. 11 - USUFRUTTO, PEGNO E SEQUESTRO SULLE QUOTE

In caso di usufrutto e/o pegno e/o sequestro sulle quote:

- il diritto di voto spetta all'usufruttuario e/o al creditore pignoratizio;
- il diritto dell'usufruttuario e/o del creditore pignoratizio, in caso di aumento di capitale, sia gratuito che a pagamento, si estende alle quote assegnate gratuitamente o sottoscritte dal socio-nudo proprietario e/o pignorato;
- il socio nudo-proprietario e/o pignorato, in caso di aumento a pagamento, è obbligato a versare il prezzo di emissione e su tale importo l'usufruttuario e/o il creditore pignoratizio deve corrispondergli l'interesse legale;
- resta invariata la possibilità per l'assemblea dei soci di escludere il socio così come previsto dal successivo art. 23.

Art. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci si obbligano:

- a non partecipare, come soci, ad altri consorzi e/o società consortili aventi ad oggetto attività analoghe, in contrasto o concorrenti con quelle indicate al precedente articolo 3;

- a versare, nei termini fissati dall'organo amministrativo, l'intero valore nominale (aumentato dell'eventuale sovrapprezzo) delle quote da ciascuno di essi sottoscritte;
- a versare il contributo di cui al precedente articolo 8 e/o i finanziamenti;
- a comunicare alla società, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo pro-tempore, i dati necessari per assolvere agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 182/2019.

Art. 13 - DECISIONI DEI SOCI

13.1 Competenze dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca, la domanda del mandato, il previo consenso alle deleghe ai singoli componenti ed il compenso;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) le decisioni inerenti la quantificazione del contributo annuale di cui al D.M. 182/2019 s.m.i.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate mediante deliberazione assembleare di cui al successivo art. 14.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.2 Diritto di partecipazione

Ogni socio cui spetti il diritto di voto ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare, sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c) anche in riferimento ai contributi di cui al precedente art.8, ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

13.3 Consultazione scritta

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale con cui si propone la deliberazione ai soci, con comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviati rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel Registro delle Imprese.

Dal documento scritto dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto di decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti sia astenuti sia contrari.
- La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza prescritta dal presente statuto.

La mancata risposta equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuta presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario per l'approvazione della decisione.

13.4 Consenso espresso per iscritto

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto di discussione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, nell'indirizzo indicati nel Registro delle Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

13.5 Maggioranza per capitale

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, fatta esclusione per le decisioni in merito ai seguenti argomenti:

- modifica dello statuto;
- operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti/cessioni/affitto d'azienda ovvero rami di essa, trasformazioni);
- concessione di garanzie, avalli, fidejussioni anche a favore di terzi;
- quantificazione del contributo annuale di cui al D.M. 182/2019 s.m.i.;

per le quali sarà necessaria la maggioranza qualificata di voti pari a quattro quinti (4/5) del capitale sociale.

Si considerano votanti i soci consenzienti e dissenzienti, con esclusione dei soci astenuti.

13.6 Trascrizione decisione

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci, e conservate tra gli atti sociali.

14.1 Competenza dell'assemblea

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale.

14.2 Convocazione

L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino dal Registro delle Imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze della società relative alla struttura e all'oggetto della società, ritenute idonee dall'Organo Amministrativo, lo richiedano, anche entro centottanta giorni.

14.3 Assemblea totalitaria

L'assemblea può validamente costituirsi, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli Amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, se nominato; e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

14.4 Intervento e rappresentanza

Sono legittimati ad intervenire in assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data dell'adunanza e non siano in mora nei versamenti delle quote; ogni socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altro socio ovvero membro dell'organo amministrativo della società.

14.5 Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro o frazione di esso, di capitale sottoscritto.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione del socio votante, consenziente o dissenziente, o astenuto.

14.6 Presidente dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento è presieduta dalla persona designata con il voto della maggioranza per teste dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'adunanza, accertare l'identità e la legittimazione all'intervento e al voto dei presenti, e, pertanto, disporre l'eventuale esclusione dall'assemblea dei non legittimati, dirigere e regolare lo svolgimento della discussione, stabilire le modalità delle votazioni ed accertare e proclamare i risultati delle stesse.

14.7 Quorum costitutivo e deliberativo

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea delibera con le maggioranze di cui al precedente art. 13.5.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14.8 Verbalizzazione delle delibere

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori; nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione di soci favorevoli, contrari, e astenuti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere trascritto, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro delle decisioni dei soci.

14.9 Adunanze in audiovideoconferenza

Le adunanze dell'assemblea possono tenersi anche in audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si deve dare atto nei relativi verbali:

- presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, i quali provvedono alla redazione e alla sottoscrizione del verbale;
- possibilità, per il Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- possibilità per il segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- indicazione nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) dei luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante;
- necessità di predisposizione di tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 15 - AMMINISTRAZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI

15.1 Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da quattro a otto membri, secondo il numero che verrà determinato dai soci al momento della

nomina; spetta ad ogni socio rappresentanti almeno il 15% del capitale sociale la nomina di un componente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere non soci e sono rieleggibili.

15.2 Durata

L'organo amministrativo dura in carica per un triennio dalla nomina ed è rieleggibile.

15.3 Poteri di gestione e di rappresentanza

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, salve le competenze inderogabilmente riservate ai soci ovvero le limitazioni deliberate dall'assemblea in sede di nomina.

La rappresentanza generale, sostanziale e processuale della società, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, nei limiti dei poteri attribuiti, ai Consiglieri delegati.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, la rappresentanza generale, sostanziale e processuale della società, spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta, a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta o disgiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri amministrativi e di rappresentanza, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta. In tale ipotesi ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione prima che sia compiuta: sull'opposizione decidono i soci.

L'organo amministrativo ha facoltà di nominare direttori, institori, procuratori speciali e per determinate categorie di atti; in tal caso la rappresentanza spetta anche a tali soggetti, nei limiti dei poteri loro conferiti.

15.4 Compenso dell'Organo Amministrativo

Gli Amministratori della società hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, purché documentate, e ad un compenso determinato dai soci, i quali possono inoltre annualmente deliberare l'accantonamento di una somma, anche in forma di indennità assicurativa, da liquidarsi agli amministratori alla cessazione del rapporto, a titolo di indennità di fine mandato. Spetta all'Assemblea stabilire il compenso per ogni amministratore.

15.5 Decisioni dell'Organo Amministrativo

Le decisioni degli amministratori possono essere adottate con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 2475 c.c. (redazione del progetto di bilancio, di fusione e di scissione, ed aumento delegato).

15.6 Consultazione scritta

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto di decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti sia astenuti sia contrari.

La mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

15.7 Consenso espresso per iscritto

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto di discussione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

15.8 Maggioranza

Le decisioni degli amministratori sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Si considerano votanti gli amministratori consenzienti e dissenzienti, con esclusione di quelli astenuti.

15.9 Trascrizione decisione

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.11 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, dal Presidente, con avviso ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire agli amministratori ed ai sindaci, ove nominati, al domicilio da loro comunicato alla società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicato). Il consiglio può essere convocato per iniziativa di almeno tre (3) consiglieri con le stesse modalità.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia. In difetto di tali formalità, il Consiglio è validamente costituito qualora intervengano, o siano informati della riunione, tutti gli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, se nominati.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente alla riunione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente del Consiglio e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

15.12 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è designato dai soci in occasione della nomina.

Compete al Presidente verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, e, pertanto, l'eventuale esclusione

dalla riunione dei non legittimati, regolare e dirigere lo svolgimento della discussione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.13 Quorum costitutivi e deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15.14 Verbalizzazione delle delibere

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve essere trascritto sul libro delle decisioni degli Amministratori.

15.15 Adunanze in audiovideoconferenza

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audiovideoconferenza alle medesime condizioni di cui al precedente articolo 14.9.

15.16 Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, previo consenso dell'Assemblea dei soci, può deliberare la costituzione di un Comitato Esecutivo, formato da propri membri, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione, previo consenso dell'Assemblea dei soci, può altresì delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i poteri, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui agli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis c.c

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 13, possono nominare:

o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 17;

o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 18.

La nomina del Collegio Sindacale o del Revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 17.

Art. 17 - COLLEGIO SINDACALE

17.1 L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, designandone altresì il Presidente e determinandone il compenso.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della loro nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

17.2 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss.).

17.3 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono tenersi anche in audiovideoconferenza alle medesime condizioni di cui al precedente articolo 14.9.

17.4 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ..

Art. 18 - REVISORE

In alternativa al Collegio Sindacale il controllo anche contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ..

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..

Art. 19 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche a mezzo di un professionista di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 20 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. E' fatto obbligo di inviare annualmente alla autorità competente, MATTM, il bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

Art. 21 - UTILI, VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale

L'eventuale eccedenza positiva sarà destinata agli utilizzi di cui all'art. 4.12 D.M. 182/2019 per il raggiungimento dei fini istituzionali e non potrà essere distribuita ai soci.

Nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, la società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti, con obbligo di rimborso, infruttiferi, salvo diversa determinazione.

Art. 22 - RECESSO DEL SOCIO

22.1 Ipotesi di recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in ogni caso a discrezione del socio in ossequio al principio della c.d. porta aperta, principio proprio delle aggregazioni consortili;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge (ad esempio: artt. 2469, secondo comma, 2481 bis, primo comma, 2473, secondo comma, 2497 quater, 2500 ter, primo comma c..c.) o dal presente Statuto.

22.2 Esercizio del diritto di recesso

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente art. 22.1, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero p.e.c. entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio; nella fattispecie discrezionale di cui al punto 3 del precedente art. 22.1 con un preavviso di mesi 6. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La comunicazione di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio, nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

22.3 Rimborso

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione valutata al valore nominale.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ.. Tuttavia, se, a seguito del rimborso della quota del socio receduto, il capitale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari, al fine di ricostituire il capitale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 23 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

23.1 Ipotesi di esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato nell'art. 2466, terzo comma, c.c., può aver luogo:

- in caso di sua interdizione, inabilitazione o fallimento;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- in caso di condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- nel caso in cui, senza il consenso scritto degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, sia direttamente, sia tramite interposta persona;
- nel caso in cui, senza il consenso dell'assemblea dei soci, le quote vengano concesse in usufrutto o sulle stesse venga trascritto pegno in violazione di quanto disposto dall'art. 9;
- qualora incorra in gravi violazioni della normativa in materia ambientale;
- qualora non adempia all'obbligo di versare il contributo in denaro previsto dagli articoli 1 e 8 dello statuto;
- in caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

23.2 Procedimento di esclusione

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art. 14. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero p.e.c. al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta.

Il socio escluso non ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione salvo espressa delibera unanime dei soci. La partecipazione sarà valutata al valore nominale; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 22.3, in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.).

Art. 25 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 26 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le norme di legge in materia.

F.to: Roberto Bianco.